



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1505

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1471 di data 3 settembre 2021 avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione di contributi alle famiglie per la fruizione di servizi culturali tramite voucher. Progetto denominato "Voucher culturale per le famiglie". Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 ter.".

Il giorno **18 Agosto 2023** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

STEFANIA SEGNANA

GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione n. 1471 di data 3 settembre 2021 la Giunta provinciale ha approvato i criteri per la concessione di contributi alle famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e alle famiglie beneficiarie della quota A) dell'assegno unico provinciale per la fruizione di servizi culturali tramite voucher.

A seguito di un periodo a carattere sperimentale, sono emerse alcune criticità legate alla gestione del progetto che risulta ora opportuno correggere e modificare anche in relazione ad alcune modifiche riguardanti i contenuti.

Al riguardo si rende opportuno modificare la data di scadenza di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie per estenderne il periodo di apertura: l'obiettivo è quello di consentire alle stesse di scegliere i singoli percorsi con tempistiche più lunghe rispetto all'inizio dell'anno scolastico; ciò consentirebbe ad un numero maggiore di utenti di venire a conoscenza del progetto e di presentare domanda di contributo in tempo utile. Al riguardo, si rende necessario aggiornare la data di scadenza di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie, modificando l'articolo 6, comma 2. dei criteri con la sostituzione delle parole "20 ottobre" con le parole "31 ottobre".

Si rende inoltre opportuno ordinare in maniera diversa le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie al fine orientare le stesse alla consegna a mano delle domande, laddove possibile, consentendo in tal modo alla famiglia (genitori e genitori affidatari) di confrontarsi con l'operatore addetto alla raccolta e alla verifica delle domande al fine di evitare eventuali errori di compilazione anche di carattere materiale che, in taluni casi, hanno portato all'esclusione dal diritto di beneficiare del contributo. Pertanto, si propone di modificare l'articolo 6, comma 3. dei criteri aggiornando l'ordine delle tre modalità di presentazione delle domande di contributo da parte delle famiglie nella maniera seguente: sostituire rispettivamente la lettera "c)" con la lettera "a)", la lettera "a)" con la lettera "b)" e la lettera "b)" con la lettera "c)".

Risulta inoltre opportuno modificare l'articolo 3, comma 1. lettera a) e lettera b) dei criteri eliminando le parole "per ciascun anno di vigenza del progetto" presenti in entrambe le lettere per un errore di carattere materiale e di rivedere l'articolo 8, comma 1 dei criteri riferito al termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo per l'approvazione delle graduatorie precedentemente fissato in 70 giorni, aggiornandolo a 120 giorni.

Si propone di modificare l'articolo 10, comma 1. lettera b) dei criteri al fine di erogare al Centro Servizi Culturali Santa Chiara l'intero importo del contributo a seguito dell'avvenuto controllo dell'effettivo impiego di almeno il 70% di ciascun carnet. Pertanto nel secondo paragrafo del medesimo articolo 10, comma 1., lettera b) risulta altresì necessario aggiornare le parole "nell'anno successivo a quello di approvazione della graduatoria" con le parole "entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di scadenza dei carnet". Conseguentemente si propone di eliminare il sesto paragrafo dell'articolo 10, comma 1., lettera b) in quanto l'erogazione del contributo da parte della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari avviene successivamente al controllo dell'effettivo impiego dei carnet per la percentuale stabilita di almeno il 70 per cento.

Inoltre, come specificato all'articolo 10, comma 1. lettera b) dei criteri, in relazione al percorso “Teatri/Filodrammatiche/Cinema” che prevede che i carnet di voucher abbiano validità dal giorno del ritiro fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione della graduatoria e considerato che, per queste motivazioni, per i periodi 2021/2022 e 2022/2023 non sono stati ancora rendicontati da parte del Centro Servizi Culturali Santa Chiara i voucher consegnati alle famiglie, si propone di eliminare per il percorso “Teatri/Filodrammatiche/Cinema” il principio della decadenza dal diritto di avvalersi dei carnet di voucher per le domande di contributo successive, anche in assenza dell’assolvimento della percentuale di utilizzo del carnet pari ad almeno il 70 per cento, come previsto al medesimo articolo 10, comma 1. lettera b).

Inoltre, considerato che la scadenza dei carnet è successiva a quella dell’approvazione della graduatoria per l’anno successivo a quello di erogazione dei carnet, si propone altresì di eliminare comunque il principio della decadenza del diritto di avvalersi dei carnet di voucher per l’anno successivo, in quanto non risulta possibile verificare, prima dell’approvazione della nuova graduatoria, la percentuale di utilizzo stabilita dai criteri.

Da ultimo risulta necessario eliminare l’articolo 12 dei criteri che fa riferimento alle disposizioni transitorie per l’anno 2021 ed aggiornare, in ogni parte della deliberazione n. 1471 di data 3 settembre 2021, la denominazione e la mail/pec della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari da agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it in agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”, in particolare l’articolo 6 ter;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020, n. 902 di data 28 maggio 2021, n. 1090 di data 25 giugno 2021 e n. 2322 di data 23 dicembre 2021 recanti “Modifiche all’atto organizzativo della Provincia”;
- visto l’articolo 10 del Regolamento approvato con DPGP 26 marzo 1998, n 6-78/Leg. recante “Funzioni della Giunta provinciale e funzione amministrativa dei dirigenti”;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020, n. 902 di data 28 maggio 2021, n. 1090 di data 25 giugno 2021 e n. 2322 di data 23 dicembre 2021 recanti “Modifiche all’atto organizzativo della Provincia”;

- visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati approvato con il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- visto il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e da ultimo dalla legge n. 205 di data 3 dicembre 2021 che ha previsto che la base giuridica del trattamento dati personali, compresa la comunicazione e la diffusione degli stessi, possa essere costituita anche da atti amministrativi;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 54 di data 25 gennaio 2019 concernente “Regolamento UE 2016/679 e Decreto Lgs. 196/2003 aggiornato. Approvazione della policy in materia di privacy e misure di sicurezza informatica della Provincia e della principale modulistica in uso” e la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 di data 16 dicembre 2021 con la quale è stato riapprovato l’Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 54/2019;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Legge del personale della Provincia”;
- visto l’articolo 39, comma 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”;
- visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023/2025 della Provincia autonoma di Trento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’articolo 6, comma 2 dei criteri nel senso di sostituire la data del “20 ottobre” con la data del “31 ottobre”;
2. di aggiornare, per le motivazioni citate in premessa, l’ordine delle modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 6, comma 3. dei criteri nel senso di sostituire la lettera “c)” con la lettera “a)”, la lettera “a)” con la lettera “b)” e la lettera “b)” con la lettera “c)”;
3. di eliminare all’articolo 3, comma 1. lettera a) e lettera b) dei medesimi criteri le parole “per ciascun anno di vigenza del progetto” e di sostituire all’articolo 8, comma 1. il termine di “70 giorni” con il termine di “120 giorni”;
4. di modificare l’articolo 10, comma 1. lettera b), per le motivazioni espresse in premessa, nella maniera seguente:

- a) di sostituire le parole “nell’anno successivo a quello di approvazione della graduatoria” con le parole “entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di scadenza dei carnet”;
 - b) di eliminare, nel quinto paragrafo, la seguente frase “Il mancato rispetto di tale percentuale di impiego da parte del singolo minorenne comporta, per lo stesso, la decadenza del diritto di avvalersi del voucher per l’anno successivo.”;
 - c) di eliminare il sesto paragrafo dell’articolo 10, comma 1. lettera b).
- 5. di eliminare, per le motivazioni citate in premessa e per i periodi 2021/2022 e 2022/2023, per il percorso “Teatri/Filodrammatiche/Cinema”, il principio della decadenza dal diritto di avvalersi dei carnet di voucher per le domande di contributo successive, anche in assenza dell’assolvimento della percentuale di utilizzo del carnet pari ad almeno il 70 per cento, come previsto al medesimo articolo 10, comma 1. lettera b);
- 6. di eliminare, per le motivazioni parimenti citate in premessa, l’articolo 12 dei criteri e di aggiornare, in ogni parte della deliberazione n. 1471 di data 3 settembre 2021, la denominazione e la mail/pec della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari da agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it in agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it;;
- 7. di approvare il testo coordinato dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi alle famiglie per la fruizione di servizi culturali tramite voucher. Progetto denominato “Voucher culturale per le famiglie”. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 ter. (approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1471 di data 3 settembre 2021) che comprende le modifiche di cui ai precedenti punti da 1. a 6. e riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 8. di dare atto che le modifiche di cui al presente provvedimento trovano applicazione a valere dalle domande di contributo che saranno presentate da parte delle famiglie per il periodo 2023/2024;
- 9. di dare atto che resta fermo quant’altro stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1471 di data 3 settembre 2021.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A)

Criteri e modalità per la concessione di contributi alle famiglie per la fruizione di servizi culturali tramite “Voucher” ai sensi della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, articolo 6 ter.

Articolo 1 Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, per il tramite delle Scuole musicali, della Federazione dei corpi bandistici della Provincia di Trento e della Federazione dei Cori del Trentino, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, promuove la realizzazione del progetto denominato “Voucher culturale per le famiglie”, al fine di contribuire a sostenere le famiglie in ambito culturale.

Articolo 2 Oggetto

1. I contributi possono essere erogati ai nuclei familiari di cui all'articolo 3 per la partecipazione a due percorsi formativi alternativi in ambito culturale rivolti ai figli minorenni.

2. I percorsi formativi sono suddivisi nel modo seguente:

a) primo percorso “Scuole musicali/Bande musicali/Cori”

- frequentazione di Scuole musicali che devono essere iscritte al Registro provinciale delle Scuole musicali di cui all'articolo 19 della legge provinciale n. 15/2007;
- partecipazione a bande musicali che devono essere iscritte alla Federazione dei corpi bandistici della Provincia di Trento (di seguito “Federazione”) e fare riferimento agli orientamenti didattici provinciali la cui formazione bandistica è gestita anche dai soggetti riconosciuti dalla Provincia;
- frequentazione di percorsi di formazione musicale presso i cori iscritti alla Federazione dei Cori del Trentino;

b) secondo percorso “Teatri/Filodrammatiche/Cinema”

- ingressi agli spettacoli dal vivo (teatri e filodrammatiche) nonché ai cinema in forma di biglietto singolo e/o di abbonamento.

Articolo 3 Destinatari del contributo

1. Possono beneficiare del contributo per i figli minorenni i nuclei familiari che hanno presentato:

a) una domanda idonea per la quota dell’assegno unico provinciale (articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo familiare, contrastando le situazioni di povertà (Quota A),

oppure, in alternativa,

b) una domanda idonea alla quota dell’assegno unico provinciale (articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg) per il mantenimento, la cura, l’educazione e l’istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai minori presentata dalle famiglie numerose, come definite dall’articolo 6, comma 1 della legge provinciale n. 1/2011 e

ss.mm. (Quota B1).

2. Il contributo è concesso ai nuclei familiari che hanno presentato le domande di cui al comma 1, lettere a) o al comma 1, lettera b) del presente articolo e che beneficiano dell’assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso dell’anno di riferimento dell’assegno. Per la verifica dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1. del presente articolo si considerano le domande di assegno unico provinciale il cui periodo di riferimento comprende anche quello delle domande di voucher culturale.

3. Il genitore del minorenne richiedente il contributo deve essere in possesso della carta famiglia (EuregioFamilyPass) di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2267 di data 16 dicembre 2016, n. 1872 di data 16 novembre 2017 ed eventuali ulteriori aggiornamenti e modificazioni.

Articolo 4 **Voucher culturale**

1. Il contributo al quale i figli dei nuclei familiari beneficiari di cui all’articolo 3 possono accedere nell’ambito del progetto denominato “Voucher culturale per le famiglie” è differenziato in funzione della tipologia di percorso culturale, nelle misure di seguito indicate:

- a) “voucher culturale” per la frequenza ai corsi di formazione delle scuole musicali, bande musicali, cori, fino al 50% della spesa effettivamente sostenuta dal nucleo familiare, con una spesa massima ammissibile pari ad euro 400,00 per ciascun figlio minorenne ammesso a contributo;
- b) “voucher culturale” per biglietti e per abbonamenti fruibili presso i cinema del valore complessivo pari ad euro 100,00 (carnet), costituito da 25 tagliandi del valore unitario di euro 4,00; per biglietti e abbonamenti presso i teatri e le filodrammatiche il valore del voucher è pari ad complessivi euro 160,00 (carnet), costituito da 40 tagliandi del valore unitario di euro 4,00. I carnet possono essere utilizzati, oltre che dal minorenne, anche da un accompagnatore del minorenne (ad esempio genitore, nonno/a, cugino/a e comunque parenti del minorenne fino al terzo grado).

I voucher devono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione della graduatoria e cumulabili per difetto anche per singolo ingresso; non può pertanto essere emesso un titolo di ingresso (biglietto o abbonamento) interamente coperto dal voucher con residuo a credito da parte del fruitore.

2. I “voucher culturali” di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo non sono cumulabili ma alternativi; pertanto per ogni minorenne di cui all’articolo 3, anche dello stesso nucleo familiare, può essere scelto un solo percorso.

3. Per quanto riguarda il percorso “Teatri/Filodrammatiche/Cinema”, a discrezione dell’Organizzazione e in aggiunta all’utilizzo del carnet di voucher, può comunque essere applicata a favore dell’accompagnatore del minorenne una scostistica rispetto al prezzo di listino.

Articolo 5 **Adesione delle Organizzazioni al progetto**

1. Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara pubblicizza annualmente il progetto denominato “Voucher culturale per le famiglie” con ogni mezzo idoneo, specificando anche le modalità di adesione a tale progetto.

2. La scheda di adesione delle Organizzazioni interessate al progetto deve essere presentata entro il 31 agosto di ogni anno presso il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, con sede a Trento, Via S. Croce n. 67.

Articolo 6

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo da parte dei nuclei familiari

1. Le domande di contributo, in regola con l'imposta di bollo, redatte sulla modulistica approvata e pubblicata sul sito internet della Provincia autonoma di Trento (www.modulistica.provincia.tn.it) devono essere presentate ogni anno da uno dei genitori, anche affidatari dei minorenni, e devono indicare l'attività culturale scelta (scuola musicale, banda musicale, coro e ingressi/abbonamenti al teatro, alla filodrammatica e al cinema) e devono essere corredate dal codice della carta famiglia “EuregioFamilyPass” e da una copia del documento di identità in corso di validità del genitore richiedente.

2. Le domande di contributo devono essere presentate nel periodo compreso tra il **15 settembre ed il 31 ottobre** di ogni anno; nel caso del percorso denominato “Scuole musicali/Bande musicali/Cori” le domande di contributo possono essere presentate anche a percorso già iniziato.

3. Le modalità per la presentazione delle domande di contributo sono le seguenti:

- a) consegna a mano presso il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Via S. Croce n. 67, 38122 (Tn);
- b) trasmissione mediante strumenti telematici (posta elettronica certificata all'indirizzo agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it) nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice di Amministrazione Digitale e negli atti attuativi del medesimo (corredare con copia di un documento di riconoscimento del soggetto richiedente in corso di validità¹);
- c) a mezzo servizio postale con raccomandata A/R indirizzata all'Agenzia per la coesione sociale con sede in Via Giuseppe Grazioli, n. 1, 38122 (Tn) specificando come oggetto “Voucher culturale per le famiglie”.

4. Le domande di contributo presentate a mano devono essere consegnate nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 fino alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 18.00. La domanda di contributo presentata a mano deve essere consegnata comunque entro le ore 13.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione, stabilito al precedente comma 2.

Articolo 7

Istruttoria delle domande

1. Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara provvede ad istruire le domande di contributo, a verificare la completezza e la regolarità della documentazione nonché a predisporre due elenchi di soggetti richiedenti, in ordine cronologico di presentazione delle domande, distinguendo tra il percorso “Scuole musicali/Bande musicali/Cori” e il percorso “Teatri/Filodrammatiche/Cinema”; gli elenchi vengono trasmessi, con apposita nota, dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara all'Agenzia per la coesione sociale.

¹ Non deve essere allegata copia del documento di riconoscimento se la domanda è inviata con PEC-ID o se riporta la firma digitale o la firma elettronica qualificata (rif. deliberazione della G.p. n. 2468/2016).

2. I controlli del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 dei presenti criteri e l'estrapolazione dei dati relativi agli indicatori ICEF sono effettuati dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (A.P.A.P.I.), in collaborazione con l'Agenzia per la coesione sociale e Trentino Digitale S.p.a..

Articolo 8

Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi

1. Entro 120 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale, con unico provvedimento e in base alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio pervenute da parte delle Organizzazioni aderenti al progetto attestanti gli importi di spesa effettivamente sostenuti dai nuclei familiari, approva le graduatorie riguardanti i singoli percorsi (rispettivamente il percorso “Scuole musicali/Bande musicali/Cori” e il percorso “Teatri/Filodrammatiche/Cinema”), predisposte in ordine cronologico di presentazione delle domande e determinate in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) e concede i relativi contributi.

2. Le graduatorie possono essere comprensive anche di più nominativi di minorenni appartenenti al medesimo nucleo familiare, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 4, comma 2 dei presenti criteri.

3. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi sull'anno di riferimento per soddisfare tutte le domande utilmente collocate nelle singole graduatorie, il contributo viene ridotto per ciascun minorenne in maniera proporzionale rispetto alla graduatoria in cui è collocato.

4. Con il medesimo provvedimento di approvazione delle graduatorie sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla non ammissibilità delle domande di contributo presentate oltre il termine ultimo o di quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione prevista a corredo delle stesse.

Articolo 9

Ripartizione delle risorse

1. La quantificazione delle risorse e il riparto delle stesse per i due percorsi culturali è stabilita annualmente con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 10

Modalità di erogazione dei contributi

1. Per ogni percorso culturale sono previste le seguenti modalità di erogazione dei contributi:

- a) **“Scuole musicali/Bande musicali/Cori”:** il contributo è erogato alle medesime Organizzazioni aderenti dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari nell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie e comunque entro il 31 agosto, previa presentazione alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la fruizione da parte del singolo minorenne di almeno il 70% dell'attività culturale proposta dalle Organizzazioni aderenti nel corso del periodo formativo di riferimento, da trasmettere nell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie e comunque entro il 30 giugno.

Nel caso in cui il genitore beneficiario abbia interamente versato l'importo complessivo del percorso culturale, il contributo spettante deve essere restituito al genitore del minorenne, utilmente collocato in graduatoria, dalle Scuole musicali e, per le bande musicali e per i cori, da parte delle rispettive Federazioni.

Nel caso di importi non ancora versati per le relative scadenze da parte del genitore del minorenne utilmente collocato in graduatoria, la Scuola musicale o le rispettive Federazioni, devono provvedere a trattenere una quota del contributo a titolo di copertura delle rate di competenza dell'anno, equivalente alle somme non ancora versate;

b)"**Teatri/Filodrammatiche/Cinema**": l'Agenzia per la coesione sociale eroga al Centro Servizi Culturali Santa Chiara, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di scadenza dei carnet, l'intero importo del contributo spettante in relazione ai singoli minorenni collocati in graduatoria. Al genitore dei figli minorenni utilmente collocati in graduatoria, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) dei presenti criteri, è consegnato un carnet per ciascun minorenne riportante il codice identificativo della carta famiglia "EuregioFamilyPass", allo stesso intestata. Ogni carnet è da utilizzare all'atto dell'acquisto del biglietto/abbonamento di ingresso presso i teatri, le filodrammatiche ed i cinema. I carnet devono essere ritirati presso il Punto Informativo del Teatro Auditorium Santa Chiara, Via S. Croce n. 67 a Trento (verycult@centrosantachiara.it). Ciascun carnet ha validità dal giorno del ritiro fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione delle graduatorie. All'atto dell'acquisto del biglietto/abbonamento con voucher deve essere esibita alla biglietteria accreditata la carta famiglia "EuregioFamilyPass" associata al carnet, pagando l'eventuale differenza tra il costo del biglietto/abbonamento ed il valore del/dei voucher utilizzato/i.

L'acquisto dei biglietti/abbonamenti tramite voucher deve avvenire esclusivamente presso la/le biglietteria/e di ciascuna Organizzazione accreditata, i quali devono essere raccolti e mantenuti al fine dell'erogazione dei contributi da parte del Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

E' onere delle singole Organizzazioni/biglietterie accreditate provvedere a trascrivere su ciascun voucher la data dell'evento, il titolo dell'evento o la tipologia di abbonamento nonché il Soggetto organizzatore dell'evento per il quale sia stato incassato il singolo voucher.

Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara deve provvedere alla verifica dell'effettivo impiego di almeno il 70% di ciascun carnet di voucher culturali consegnato ai nuclei familiari beneficiari del contributo.

Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara deve presentare all'Agenzia per la coesione sociale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della scadenza dell'utilizzo dei voucher, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuta fruizione dei voucher utilizzati presso le Organizzazioni aderenti al progetto nonché il numero dei voucher utilizzati presso le stesse Organizzazioni: le singole dichiarazioni sostitutive di atto notorio devono attestare anche l'avvenuto utilizzo di almeno il 70% dei voucher da parte del singolo minorenne.

Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara provvede ad erogare le somme spettanti direttamente alle Organizzazioni aderenti di cui all'articolo 5, comma 2.

Articolo 11 **Gestione protezione dei dati personali**

1. Le modalità inerenti la gestione delle informazioni nell'ambito dell'istruttoria delle domande, anche con riguardo al rispetto della normativa in materia di privacy, possono essere definite sulla base di uno scambio di corrispondenza tra l'Agenzia per la coesione sociale ed il Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

2. La gestione dei dati conseguente all'applicazione dei presenti criteri avviene nel rispetto delle regole e della disciplina in materia di privacy. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, la Provincia autonoma di Trento rimane Titolare del trattamento dei dati personali trattati nell'ambito del procedimento amministrativo rivolto al rilascio dei voucher culturali. Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, al quale è affidata l'istruttoria delle domande, tratterà i medesimi dati unicamente per tale finalità, nel ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.